

Rassegna Stampa

di Lunedì 14 dicembre 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
41	Il Sole 24 Ore	14/12/2020	MANUTENZIONI, ALIQUOTA AL 10% SOLO NEGLI EDIFICI ABITATIVI (G.Giuliani)	3
25	L'Economia (Corriere della Sera)	14/12/2020	Int. a C.Cannarsa: GARE PIU' VELOCI E CHIARE LE PROMESSE DI MISTER CONSIP (A.Baccaro)	4
Rubrica Imprese				
37	Corriere della Sera	13/12/2020	"IL NOSTRO FARO SULLE START UP" STMICRO, IL RISIKO DELL'HI TECH SI GIOCA SU IDEE E COMPETENZ (G.Stringa)	6
Rubrica Economia				
1+2/3	L'Economia (Corriere della Sera)	14/12/2020	I MILIARDI CI SONO MA NON VENGONO SPESI ECCO CHI FRENA GLI INVESTIMENTI PUBBLICI (F.De Bortoli)	7
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	13/12/2020	AVVOCATI, LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI (G.Negri)	10
12	Il Sole 24 Ore	13/12/2020	STRUTTURE PIU' SOLIDE E MULTIDISCIPLINARI (M.D'agnolo)	11
12	Il Sole 24 Ore	13/12/2020	STUDI E FATTURATI IN FORTE CRESCITA PER LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (M.Pezzini)	12
42	L'Economia (Corriere della Sera)	14/12/2020	AVVOCATI, ESAMI DA SVECCHIARE PER COMPETERE IN EUROPA (I.Trovato)	14
I	Italia Oggi Sette	14/12/2020	SEGRETO PROFESSIONALE AD AMPIO SPETTRO (D.Ferrara)	15
Rubrica Professionisti				
38	Italia Oggi	12/12/2020	EQUO COMPENSO PIU' FORTE (I.Buriani)	16
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	12/12/2020	SUPERBONUS, L'AGEVOLAZIONE E' APPETIBILE MA MOLTO DIFFICILE DA OTTENERE. E SERVE UNA PROROGA (S.Loconte)	17
13	Italia Oggi Sette	14/12/2020	ABOLIZIONE IMU SENZA BARRIERE (S.Trovato)	18
IV	Italia Oggi Sette	14/12/2020	PRESCRIZIONE AL VIA DALL'ULTIMA RATA (V.Giannotti)	19
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	14/12/2020	CASSE IN AIUTO ALLE FAMIGLIE DAI BEBE' ALL'ISTRUZIONE (A.Cherchi/V.Uva)	20
6	Il Sole 24 Ore	14/12/2020	DAL RECOVERY PLAN UNA DOTE DA 20 MILIARDI PER LA SCUOLA (E.Bruno)	23
11	Il Sole 24 Ore	14/12/2020	IMPRESE AGRICOLE, CONSULENZA OFF LIMITS PER I LIBERI PROFESSIONISTI (M.Carbonaro)	24
7	Italia Oggi Sette	14/12/2020	TRASFORMAZIONE DIGITALE AL VIA (R.Lenzi)	26

Manutenzioni, aliquota al 10% solo negli edifici abitativi

IMPOSTE

Gli interventi ordinari sono agevolati nei fabbricati in prevalenza residenziali

Giampaolo Giuliani

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti all'aliquota Iva del 10% solo se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. È questa la posizione presa dall'agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre scorso, nei confronti di un'associazione di categoria che chiedeva fosse riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota ridotta a tutte le attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori e regolate dal Dpr 162/99.

Come ribadito anche questa volta dall'amministrazione finanziaria, la discriminante per poter applicare l'aliquota del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria (tra cui rientrano le verifiche obbligatorie degli impianti) è legata alla caratteristica degli edifici, che devono essere a prevalente destinazione abitativa privata.

Sono tali gli edifici che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinato all'uso abitativo privato. I requisiti, dunque, differiscono da quelli presenti nei cosiddetti "fabbricati Tupini" (individuati all'articolo 13 della legge Tupini 408/1949), perché per questi ultimi è richiesta l'ulteriore condizione che più del 25% della superficie abitativa sia adibita a negozi.

Interventi su parti comuni

Da tenere presente che nei condomini o edifici a prevalente destinazione abitativa privata, dove sono presenti anche unità immobiliari con diversa destinazione,

l'aliquota Iva ridotta si applica soltanto se gli interventi di manutenzione ordinaria interessano parti comuni come ascensori o caldaie in impianti centralizzati.

Diversamente, se la manutenzione ordinaria viene effettuata su singole unità immobiliari del fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata, l'aliquota ridotta si applica soltanto se queste unità sono a destinazione abitativa o sono loro pertinenze.

Questo perché, secondo l'amministrazione, l'agevolazione si estende alle pertinenze non in ragione della loro classificazione catastale, ma in quanto parte complementare dell'unità agevolata.

Di conseguenza, sono esclusi dall'agevolazione tutti i singoli interventi eseguiti su quelle unità immobiliari che non sono a destinazione abitativa. È questo il caso, ad esempio, dell'intervento periodico effettuato sulla caldaia

di un ufficio che insiste in un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata.

Le verifiche periodiche

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, si ricorda che con la circolare 71/E/2000 e in successivi documenti di prassi, l'amministrazione finanziaria ha chiarito il caso delle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, che si concretizzano in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità. In queste ipotesi, in cui la prestazione è legata alla corresponsione di un canone periodico, se quest'ultimo è comprensivo di altre prestazioni non direttamente attinenti all'intervento (quali la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), l'agevolazione è applicabile a condizione che esse siano mantenute distinte dalla prestazione di manutenzione.

A volte le manutenzioni agli impianti richiedono la riparazione con sostituzioni parziali di pezzi, comprensive anche delle sostituzioni di parti di ricambio: come ad esempio, la sostituzione di sportelli pannelli, serrature, funi, eccetera. In questo caso, il limite di applicabilità dell'agevolazione prevista per i beni di valore significativo non è riferibile a singoli pezzi o parti staccate che li compongono.

Secondo l'amministrazione, infatti, le componenti staccate (si pensi al bruciatore di una caldaia), quando vengono fornite nell'ambito di una prestazione di servizi che riguarda l'intervento agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari di altri beni di valore non significativo, confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione. A nulla rileva il valore di queste componenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTO LALENTE

La destinazione abitativa può essere certificata

Per poter applicare correttamente l'aliquota Iva ridotta, il soggetto passivo a cui è stato commissionato l'intervento di manutenzione su parti comuni deve sapere se l'edificio è a prevalente destinazione abitativa privata. Ciò è semplice in alcuni fabbricati, dove la destinazione abitativa è palesemente prevalente. Ma non è possibile in edifici in cui c'è una indeterminata presenza di negozi ed uffici. In questi casi è opportuno che l'amministratore di condominio rilasci una dichiarazione al prestatore in cui si attesti la prevalenza delle unità abitative.

GARE PIÙ VELOCI E CHIARE LE PROMESSE DI MISTER CONSIP

«Ora l'offerta tecnica viene prima di quella economica. Dobbiamo correre, anche sui contratti del Recovery Fund». I piani triennali di Cristiano Cannarsa, capo della centrale acquisti della pubblica amministrazione

di **Antonella Baccaro**

Tre anni già passati a cambiare volto alla Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, controllata dal Tesoro. Una pandemia che l'ha messa alla prova. Adesso, la sfida dei miliardi da spendere del Recovery Fund. Ne parliamo con Cristiano Cannarsa, appena confermato per tre anni alla guida.

Che cosa ha cambiato il Covid?

«A marzo la Protezione civile ci ha nominato soggetto attuatore. Abbiamo creato un team apposito. E accelerato molto: tre giorni dal bando all'aggiudicazione e contrattualizzazione».

Per quali beni?

«Di tutto: dalle mascherine alle apparecchiature, soprattutto ventilatori per terapie intensive e subintensive. Circa 4 mila installati ma anche collaudati».

Come avete stretto i tempi?

«Attraverso accordi quadro: abbiamo contrattualizzato tutti i partecipanti mettendoli in graduatoria, per disponibilità, tempi di consegna e in ultimo il prezzo. Un lavoro senza sosta».

Che adesso si è esaurito?

«La struttura del commissario straordinario è autonoma. Anche le nostre piattaforme vengono usate per gli ac-

quisti legati all'emergenza, ad esempio fornendo i computer portatili per lo smart working della pubblica amministrazione».

Che cosa pensa dei poteri in deroga del Commissario?

«Che non sono un'anomalia: il fatto che sia una struttura di governo garantisce il rispetto della legalità».

Be', non sempre, come testimoniano alcune inchieste in corso.

«Certo anche noi abbiamo denunciato delle aziende. Operando con procedimenti previsti dal Codice in caso di emergenza, il livello di controllo è stato posticipato rispetto alla fornitura».

Prima del Covid che risultati avete raggiunto del piano 2017-20?

«Partirei dalla riformulazione della strategia di gara. Abbiamo imparato dal passato. Paradigma negativo è stata la gara del Facility Management: ha segnato la fine di un'epoca caratterizzata da intese lesive della concorrenza, sanzionate dall'Antitrust, che ci hanno comportato un gran lavoro».

Che è stato smaltito?

«Nel 2017 ho ereditato otto gare critiche per dieci miliardi di euro di contratti bloccati, tutte fatte tra il 2014 e il

2016, lavoro tecnico-legale impegnativo: 102 lotti che ora sono stati quasi tutti sbloccati. Risultato raggiunto anche grazie all'Avvocatura dello Stato».

Quali costi ha prodotto?

«Il costo più grave è il ritardo nell'aggiudicazione delle gare. Ci ha aiutato ottenere finalmente il patrocinio dello Stato».

Come sono cambiate le gare?

«Il cambio di paradigma epocale è stata l'inversione della busta A, quella che contiene i requisiti amministrativi, in linea con la direttiva del 2014 recepita dal Codice degli Appalti. Ora come primo elemento di analisi c'è l'offerta tecnica, poi quella economica. E, una volta fatta la graduatoria, c'è la verifica dei requisiti, ma solo del primo della lista. Così si evita di analizzare quelli di tutti i partecipanti: per FM4 ci erano voluti nove mesi solo per verificare le 255 imprese».

Utile il decreto Semplificazioni?

«Ci ha stimolato. Per ridurre i tempi abbiamo introdotto un controllo della calendarizzazione delle gare, eseguita da una specie di torre di controllo, che monitora l'attività delle commissioni di gara. La velocità è un obiettivo del

prossimo triennio, visto che, come Paese, abbiamo l'esigenza di correre per mettere a terra anche contratti per i 209 miliardi del Recovery Fund. Serviranno competenze e trasparenza». **Oggi qual è il contributo al Pil degli acquisti Consip?**

«I 16 miliardi di acquisti annui della pubblica amministrazione attraverso Consip valgono un punto di Pil».

Ma molta spesa della pubblica amministrazione sfugge.

«Quattro anni fa quei 16 miliardi erano la metà. Oggi abbiamo un terzo di penetrazione sulla spesa della pubblica amministrazione. Ci sono ancora amministrazioni che ancora non lo fanno completamente per merceologie in cui sarebbe obbligatorio passare da Consip: energia, carburanti, gas, pc, telefonia. Questo può generare l'elusione di un obbligo e, a volte, negoziazioni poco trasparenti».

E non ci sono sanzioni?

«È un sistema complesso».

Chi sfugge di più?

«Non c'è una prevalenza di enti centrali o locali. Tra i ministeri il livello è cresciuto significativamente. Poi ci sono settori non obbligatori, come quello dei farmaci, dove le nostre piattaforme digitali Mepa e Sdapa ospitano negoziazioni per circa 4 miliardi all'anno di farmaci, anche vaccini influenzali».

Riuscite a coinvolgere le piccole e medie imprese?

«Abbiamo più che raddoppiato il numero delle imprese: da 75 mila a 155 mila nel triennio, e c'è ancora spazio. Nel 2021 metteremo in esercizio la nuova piattaforma di procurement. La digitalizzazione porterà trasparenza, velocità e semplicità. Il prezzo poi lo farà il mercato».

Arriveremo a gare gestite con l'intelligenza artificiale?

«Ci stiamo lavorando: siamo apripista. Ma va rafforzata la cybersecurity».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nomina Cristiano Cannarsa, amministratore delegato dal 2017 appena riconfermato di Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, controllata dal ministero dell'Economia

155.000

Imprese coinvolte

Sono le aziende in contatto con Consip per la fornitura della pubblica amministrazione: «Erano la metà tre anni fa», dice Cannarsa



C'è ancora chi non passa da noi. Il settore dei farmaci, per esempio. Ma anche enti pubblici che sarebbero obbligati a farlo per molte merci



L'amministratore delegato Jean-Marc Chery

«Il nostro faro sulle start up» StMicro, il risiko dell'hi tech si gioca su idee e competenze

di **Giovanni Stringa**

Il gigante e la start up. Acquisizioni relativamente piccole nei numeri ma grandi nelle potenzialità. È questa una delle strategie di crescita di StMicroelectronics, la multinazionale italo-francese dei semiconduttori. «Nel 2020 abbiamo rilevato quattro start up — spiega l'amministratore delegato Jean-Marc Chery — e se lo riterremo necessario proseguiremo anche l'anno prossimo su questa politica di acquisizioni, molto importante per accelerare lo sviluppo di alcuni dei nostri prodotti». Per StMicroelectronics il risiko oggi non si fa quindi tanto con le grandi fusioni dai numeri impressionanti quanto con le giovani aziende in forte crescita.

Tra i settori papabili per possibili prossime acquisizioni di start up ci sono «l'intelligenza artificiale e i sensori, con mercati di sbocco che vanno dagli smartphone alle automobili», aggiunge Chery; l'obiettivo di questo tipo di operazioni è «rilevare la proprietà intellettuale e le competenze».

Un'altra leva per crescere sono gli investimenti in ricerca e sviluppo: con quali numeri? «Viaggiamo tra il 15% e il 16% del totale dei ricavi», spiega il manager, e «continueremo a investire in ricerca e sviluppo per prodotti e tecnologie, in modo da alimentare la pipeline di opportunità che vediamo». Negli ultimi tre anni il gruppo ha speso 4,5 miliardi di dollari in R&S e alcune centinaia di milioni in acquisizioni mirate di aziende specializzate. Le società rilevate nel 2020 sono francesi

(tre) e canadesi (una). E nel nostro Paese? «In Italia l'ecosistema è meno concentrato sulla connettività, una delle aree sulla quale abbiamo deciso di focalizzarci nel 2020 per queste piccole acquisizioni, e più sulla micromeccanica, settore dove StMicroelectronics è già molto forte. Collaboriamo moltissimo con Università e Politecnici, con spinoff e startup», racconta Chery, che comunque sottolinea i due grandi investimenti che il gruppo sta portando avanti nei siti produttivi di Agrate Brianza (dove si parla di più di 2 miliardi di dollari per il nuovo impianto) e Catania.

L'obiettivo di 12 miliardi di dollari di fatturato è stato rinviato di un anno al 2023 — per le tensioni commerciali e i molteplici effetti della pandemia sui mercati mondiali —, ma nelle previsioni la società chiuderà il 2020 con ricavi comunque in crescita, intorno alla soglia dei 10 miliardi. «Dobbiamo tenere in considerazione le implicazioni della guerra commerciale tra Usa e Cina, con una situazione di embargo "di fatto" che al momento ci impedisce di vendere le nostre soluzioni studiate ad hoc per un cliente importante», ha spiegato il manager. Sul mercato si fa il nome di Huawei. Mentre per il 2021 il settore totale dei semiconduttori dovrebbe salire dell'8/9%, secondo le stime di Wsts (World semiconductor trade statistics).

Cresce il mercato e cambia la composizione del mix dei prodotti, dove sale la parte con un contenuto di tecnologia più avanzata (un esempio: le applicazioni che portano alla guida autonoma). Si

prenda appunto il caso della mobilità intelligente con la crescente elettrificazione dei veicoli: nelle previsioni di StMicroelectronics il peso dell'elettronica di base per il mercato auto tradizionale scenderà dal 50% al 40% delle vendite della divisione di gruppo, lasciando più spazio ai prodotti maggiormente hi tech.

E i dividendi? È un capitolo che riguarda molto l'Italia, visto che il principale azionista è una holding pubblica Roma-Parigi. A giugno è diventato presidente del consiglio di sorveglianza l'italiano Maurizio Tamagnini. La strategia, confermata al Capital markets day che si è tenuto questa settimana, è quella di continuare nei prossimi anni con le cedole cash e i programmi di riacquisto di azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Jean-Marc Chery, ceo di StMicroelectronics

Collaboriamo moltissimo con università, politecnici e spinoff




159329

I MILIARDI CI SONO MA NON VENGONO SPESI ECCO CHI FRENA GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Un appalto medio
dura 1.276 giorni.
Le norme sulle gare
sono cambiate
140 volte in quattro anni

di **Ferruccio de Bortoli**
Con articoli di **Francesca Basso, Daniele Manca,**
Piergaetano Marchetti, Danilo Taino
e **Marco Ventoruzzo** 2, 8, 10, 23



FRENATORE VADE RETRO ALL'ITALIA SERVE UNA SPINTA

di **Ferruccio de Bortoli**

Chissà se nel momento in cui verrà sciolto l'intricato nodo della governance del Piano per le riforme e la resilienza (Pnrr) si tornerà a parlare di scelte concrete, di cose da fare, come e quando. Nel dettaglio realistico, al microscopio. Non di desideri e pur legittime aspettative di settori e lobby ma di programmi fattibili, in linea con le raccomandazioni europee (in caso contrario non verranno approvati), di investimenti con un ritorno positivo, un moltiplicatore di reddito e di benessere soprattutto per le prossime generazioni. Come primo passo bisognerebbe esimersi dai troppi annunci. E poi fugare l'idea che sussidi e prestiti europei siano aggiuntivi rispetto agli investimenti pubblici.

Come ha scritto sul *Corriere* Federico Fubini, i 196 miliardi impegnati con la bozza di Pnrr si riducono a 120 perché opportunamente il governo sostituisce debito costoso, emesso in proprio, a prestiti meno onerosi, che saranno però sottoscritti dall'Unione europea, cioè anche dagli altri Paesi. Passaggio opportuno sotto il profilo tecnico (i tassi negativi consentono di far scendere il costo medio dell'intero debito pubblico) ma di non trascurabile rilevanza politica. Il Paese si impegna, ancora di più, a non sprecare né risorse né tempo. Non solo: così facendo dimostra una condivisibile preoccupazione per l'aumento del debito pubblico che contrasta però con la leggerezza



Governo Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia: il puzzle del bilancio nel 2020 è davvero complesso

con la quale si afferma pubblicamente di non avere alcun problema nel reperimento dei capitali.

E rimane altresì senza risposta l'interrogativo del perché non si replichi la stessa operazione con i circa 37 miliardi di immediata disponibilità del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) nella sua versione pandemica. Strumento che assicura un non disprezzabile risparmio di circa 350 milioni l'anno di interessi con i quali chissà quante strutture sanitarie si potrebbero aprire sul territorio. In fretta perché gli aiuti sarebbero giustamente condizionati all'emergenza sanitaria.

Ma, se vogliamo metterla in altro modo, quei 350 milioni l'anno sono il costo di un dibattito politico esoterico, intriso di falsità e perversioni ideologiche. A carico dei contribuenti. L'Italia ha accumulato, dal Duemila in poi, un gap di mancati investimenti, rispetto alla media europea, di circa 200 miliardi, mostrando una cronica incapacità di spendere anche i fondi europei a disposizione, qualche volta perdendoli.

Va dato atto al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, di aver mosso le acque e accelerato i progetti per il Mezzogiorno.

Apprezzabile l'impegno della ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che ha confermato in questi giorni la dotazione finanziaria di 35 miliardi per



Commissione Ue
Ursula von der Leyen, alla guida del «governo» europeo. Il Consiglio Ue nelle ultime ore ha sbloccato il Recovery Fund, 209 i miliardi destinati all'Italia, disinnescando il veto di Polonia e Ungheria

inviato in settembre a palazzo Chigi l'elenco delle opere urgenti da commissariare, circa 50. La presidenza del Consiglio ha ritenuto di attivare il concerto del ministero dell'Economia che, a sua volta, ha richiesto chiarimenti a quello delle Infrastrutture, cioè alla stessa De Micheli. Siamo a dicembre e i commissari (che non si trovano in quattro e quattr'otto avendo le loro professioni) non sono stati ancora nominati. L'elenco delle opere «sbloccate» è ora in Parlamento. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture ha comunque inviato una lettera a Rete Ferroviaria e Anas autorizzandoli, in base al Decreto Semplificazioni (76/2020) ad assumere poteri derogatori in attesa dei commissari straordinari. E assicura che al momento sono aperti cantieri per un valore di 17 miliardi (che si aggiungono ai 35 di cui sopra), più del previsto.

ministero dell'Economia aggiungendo «per la realizzazione del piano europeo». Gli ostacoli burocratici sono infiniti. Il Decreto Semplificazioni, salutato come una benefica e immediata scorciatoia, ha ancora bisogno di 64 decreti attuativi. La paura della firma attanaglia i funzionari. Si pensi soltanto che 150 appalti, sotto i 50 milioni di importo — per i quali era possibile l'affidamento diretto — sono andati a gara.

I timori

Il timore della Corte dei Conti è più forte di quello per le ipotetiche conseguenze penali. Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato ed ex componente dell'Autorità anticorruzione (Anac) ha scritto L'Italia



le opere pubbliche del triennio 2021/23. Le risorse disponibili grazie al Next Generation Eu per circa 10 miliardi in tre anni, per le opere pubbliche saranno in parte aggiuntive e in parte sostitutive di quelle esistenti per ridurre gli oneri passivi e migliorare il capitale circolante.

Il limite

Ma com'è noto i fondi europei devono essere spesi entro il 2026 e, in recenti colloqui informali, dubbi sul rispetto di tempi così stretti sono stati avanzati anche da più parti. Inevitabile che per molti dei progetti del Pnrr, non solo nelle infrastrutture fisiche ma a maggior ragione in terreni poco esplorati dalla pubblica amministrazione — come nella digitalizzazione o nella transizione energetica — siano necessari commissari con poteri particolari. Non come quelli del sindaco di Genova Marco Bucci per la (costosa) realizzazione del giustamente celebrato nuovo ponte San Giorgio, ma in grado di accelerare, nel limite del possibile, in deroga anche a norme ordinarie. Bisogna sceglierli, nominarli. La ministra De Micheli ha

La buona volontà non manca. Ma questo piccolo, neanche poi tanto, episodio è assai significativo della farraginosità dei procedimenti rallentati anche quando si vorrebbe, con le migliori intenzioni, accelerarne i tempi.

L'esperienza di questi mesi sarà estremamente utile per la progettazione e la realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti nel Recovery Fund? Preziosa la scelta del ministero delle Infrastrutture di scrivere un cronoprogramma, dettagliato mese per mese, sugli stati di avanzamento delle opere di competenza.

Un grande esperto come Giuseppe Pennisi, ex Banca Mondiale, spiega che i commissari, i manager, gli attori sono essenziali nella fase esecutiva. Alla politica spetta l'indirizzo e la vigilanza. E visto che l'ultima tranche di finanziamenti europei sarà erogata con una valutazione ex post dell'attuazione dei progetti, sarà indispensabile una attenta programmazione. Oltre a una rigorosa struttura finanziaria di controllo, per la quale, secondo Pennisi, il ministero dell'Economia e la Ragioneria, hanno tutte le competenze.

I francesi hanno allungato la denominazione del loro

immobile (Chiarelettere). Un'analisi impietosa che parte dall'osservazione del «pendolo italiano che oscilla sempre tra semplificazione, deroga alle norme (penali escluse), e la volontà di combattere efficacemente la corruzione». Un appalto medio in Italia dura 1276 giorni. Le norme sulle gare d'appalto sono cambiate 140 volte in quattro anni. E, prima del Codice degli appalti, 223 volte in nove anni. La fase dell'esecuzione, quella più delicata che dura in media 200 giorni è invece — come l'ha definita anche la sentenza, n.10 del 2020, del Consiglio di Stato — una sorta di terra di nessuno. Ed è lì che la criminalità, secondo uno studio della Guardia di Finanza, si infila meglio, specie nella Sanità e nel trattamento dei rifiuti. Corradino suggerisce una tregua da Recovery Fund nell'innovazione delle regole. «L'instabilità crea contenzioso ed è un incentivo allo sciopero della firma». E l'abuso d'ufficio andrebbe applicato solo per gli atti non vincolati, ma solo discrezionali. E poi la trasparenza, più agevole con la digitalizzazione degli atti. Un terzo degli appalti in Italia è ancora cartaceo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle 64 misure che mancano per attuare il Decreto semplificazione
al tortuoso cammino dei commissari che servirebbero per velocizzare l'esecuzione
di 50 opere pubbliche selezionate dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli
Siamo alle solite: mentre circolano le bozze del piano per accedere al Recovery Fund
è già chiaro che, per il momento, rispettare la tabella di marcia che impone una realizzazione
a tappe entro il 2026 e una destinazione «virtuosa» del denaro sarà molto difficile
Che cosa dovremmo fare per mettere in campo gli uomini giusti nel modo più corretto
lasciando alla politica un ruolo di indirizzo. Ma non di ostacolo alla ripresa



Avvocati, le nuove specializzazioni — P. 12

GIUSTIZIA

Avvocati, ecco le nuove specializzazioni

Giovanni Negri

Specializzazioni forensi più articolate e taglio al numero di incarichi per la conservazione del titolo di avvocato specialista. È approdato alla pubblicazione in «Gazzetta» l'atteso regolamento del ministero della Giustizia con le modifiche alla disciplina delle specializzazioni dopo il primo intervento di 5 anni fa. Tra gli elementi di spicco del decreto n. 163, la diversa ripartizione delle materie oggetto della specializzazione. Potranno essere 13 in tutto:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- f) diritto internazionale;
- g) diritto dell'Unione europea;
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) diritto della concorrenza;
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
- o) diritto dello sport.

Il titolo può riguardare non più di 2 dei settori individuati e tuttavia determinante sarà l'intreccio con gli indirizzi di specializzazione, perché il titolo di specialista si acquisisce attraverso la frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi. E il decreto si preoccupa di dettagliarli per le 3 macroaree del diritto civile, penale e amministrativo. Nel primo, tra gli indirizzi vanno sottolineati quelli in diritto dei contratti, commerciale, bancario e della crisi d'impresa; nel secondo, il diritto penale dell'economia e dell'impresa, quello dell'informazione di internet e delle

nuove tecnologie e quello della persona e della pubblica amministrazione; nel terzo, il diritto del pubblico impiego e sanitario.

Il titolo può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, attraverso la produzione di documentazione che attesti come l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi per quantità e qualità, almeno pari a 10, e non più 15, per anno.

Nella versione finale del regolamento è rimasta una delle possibilità di acquisizione del titolo che le associazioni forensi avevano contestato con una lettera inviata nel giugno scorso al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, quella che apre al conferimento della specializzazione anche a chi ha ottenuto il dottorato di ricerca, ma, come avevano sottolineato le critiche, potrebbe ancora non avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione, innescando un cortocircuito difficilmente giustificabile.


Per la presidente facente funzioni del Cnf, Maria Masi, «è un passaggio molto importante per l'avvocatura, per il processo di qualificazione dell'avvocato e per i cittadini che avranno maggiori elementi per orientare le scelte di assistenza e di patrocinio. Gli avvocati che intendono specializzarsi potranno acquisire il titolo sulla base della formazione specifica con l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale. Ma se la specializzazione è una grande opportunità per chi vorrà conseguirla la formazione permanente a cui si affiancherà dovrà essere altrettanto solida e investire in settori nuovi in continua evoluzione».

Per l'Unione delle camere civili, il presidente Antonio de Notaristefani si tratta di «misure certo più equilibrate della versione precedente. Con un baricentro meno rivolto agli studi professionali delle grandi cit-

tà. Aldo Bottini, presidente di Agi (Avvocati giuslavoristi italiani) sottolinea che «è un giorno importante, per il quale le associazioni specialistiche sono nate nei primi anni duemila e per il quale si sono fortemente impegnate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via il decreto con le 13 aree individuate dal ministero. Spazio anche all'intreccio con gli indirizzi



LE PROSPETTIVE

Strutture più solide e multidisciplinari

Competenze integrate per operazioni complesse e passaggi generazionali

Michele D'Agnolo

La ricerca sui bilanci 2018 delle società di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro evidenzia che le Spt/Sta non sono più solo un esperimento di ibridazione ma sono diventate uno strumento operativo utile per lo sviluppo e il rilancio delle professioni.

Il numero delle Stp nel 2018 è sensibilmente aumentato rispetto alla rilevazione del Sole 24 Ore del 2016. Allora gli studi commerciali erano 304, di cui si stima circa la metà in forma di società di capitali, mentre nel 2018 solo tra le società di capitali erano 482. Gli studi di consulenza del lavoro erano complessivamente 126, mentre all'attuale appello solo tra le srl e spa ce ne sono 290.

La struttura degli studi, sufficientemente forte in termini di capitalizzazione ed indipendenza finanziaria, potrebbe migliorare nella capacità di investimento in beni durevoli. Primeggiano gli avvocati, con un indice del 50% tra mezzi propri e mezzi di terzi, mentre risultano meno capitalizzati gli studi commerciali, con il 33% e di consulenza del lavoro, con il 34%. Impiegando generalmente un maggiore numero di dipendenti, questi ultimi si finanziano anche con il Tfr. Le strutture risultano ancora poco immobilizzate in quanto l'indice di rigidità degli impieghi si assesta attorno al 17% del totale dell'attivo, con variazioni minime tra le categorie.

Durante il webinar di presentazione, Andrea Bonechi del Cndcec ha tratteggiato la genesi dello strumento e la normativa, riportati nel documento del Cndcec/Fnc «Le società tra professionisti. Profili civilistici, fiscali e contributivi».

Le interviste condotte sulle figure apicali di una dozzina di studi classificatisi nella top 20 per ciascuna categoria professionale hanno reso evidente che, grazie alla flessibilità nella gestione dei rapporti tra i soci, le società professionali non sono più uno strumento per opera-

zioni di piccolo cabotaggio o di mera pianificazione fiscale, ma vengono utilizzate sempre più spesso per gestire passaggi generazionali, aggregazioni territoriali e multidisciplinari e per interessare inedite forme di collaborazione con clienti chiave, fornitori di tecnologia, finanziatori. Lo strumento societario favorisce la circolazione delle quote e la conservazione del valore, anche se le percentuali fisse tipiche delle società devono essere adattate alla variabilità degli apporti intellettuali nel tempo con opportuni patti.

La partecipazione dei soci tecnici rappresenta nuovi e talora delicati profili deontologici ma anche interessanti opportunità nella co-creazione di valore e di prestazioni ibride complesse. La comparsa nel capitale di soci fornitori di tecnologia potrebbe forse rappresentare il preludio di un progressivo accorciamento della filiera dell'informazione economico-giuridica.

La presenza di soci finanziatori si sta rivelando sempre più fondamentale per assicurare gli investimenti materiali ed immateriali in tecnologia e per le acquisizioni, oggi indispensabili per competere. Disporre di un organo amministrativo distinto e dedicato sembra favorire la managerialità e la continuità nella gestione e una migliore crescita delle risorse umane. La pubblicità dei bilanci, infine, proietta all'esterno una maggiore credibilità e reputazione dello studio e consente un più agevole ricorso al credito. Lo strumento è sicuramente da ampliare e da perfezionare, ad esempio per favorire una maggiore condivisione con gli avvocati o per superare alcune posizioni giurisprudenziali che negano il privilegio sui compensi della Stp.

Tuttavia, i veri ostacoli alle aggregazioni professionali non risiedono negli strumenti o nei regimi fiscali, ma sono rappresentati dalla scarsa iniziativa e propensione al rischio, dall'ignoranza degli strumenti, dall'individualismo del professionista e dall'approssimazione spesso riscontrabile nella fase progettuale. Chi ambisse ad aggiornare la proposizione di valore del proprio studio per adeguarla al mercato ora sa che cosa fare.



Studi e fatturati in forte crescita per le società tra professionisti

Avvocati leader. Le aggregazioni tra legali esprimono ricavi significativi (media di 800mila euro) Stp più numerose tra i commercialisti, resta forte la disomogeneità nella distribuzione territoriale

Matteo Bodei
Massimo Pezzini

Il primo studio nazionale sui bilanci delle società professionali di capitali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, condotto da *Intuitus.it*, svela dati interessanti sulle aggregazioni dei professionisti. L'analisi, condotta su 861 bilanci, la totalità di quelli depositati in riferimento all'anno fiscale 2018, mette in luce la presenza sul territorio e le performance attraverso i principali indici economici, finanziari e patrimoniali.

Dal punto di vista quantitativo, le società tra avvocati sono 89, le Stp tra consulenti del lavoro 290 mentre quelle dei commercialisti sono 482. I numeri non considerano le società di persone. Sebbene in numero relativamente esiguo, le società tra avvocati hanno distribuzione più omogenea sul territorio nazionale (18 nel Nordest, 23 nel Nordovest, 24 nel Centro, 23 nel Sud e 1 nelle isole). Le Stp dei consulenti del lavoro tendono a ridursi da nord a sud (98 nel Nordest, 112 nel Nordovest, 45 nel Centro, 24 nel Sud e 11 nelle isole) mentre quelle dei commercialisti sono distribuite in due poli, a nord e a sud, con numeri ridotti nel centro (142 nel Nordest, 204 nel Nordovest, 53 nel Centro, 60 nel Sud e 23 nelle isole). Dato comune è comunque la scarsa presenza di Stp nelle isole: meno del 5% del totale.

Quanto al fatturato, le Sta esprimono un dato medio di 785.885 euro, valore nettamente superiore a quello ottenuto dalle altre due professioni (consulenti del lavoro 445.731 euro, commercialisti 455.271 euro). A livello territoriale si rileva un fatturato delle Sta del Nordest sensibilmente inferiore alla media, probabilmente per via della loro recente costituzione. Sui fatturati delle Stp di consulenti la-

voro e commercialisti, invece, pesa il basso volume d'affari nel Mezzogiorno. Le società di avvocati inoltre producono un utile medio di 100.719 euro, doppio rispetto ai commercialisti (53.543 euro) e triplo rispetto ai consulenti del lavoro (36.154 euro).

La ricerca ha consentito anche l'analisi dei principali Kpi: il Ros sia generale sia professionale (ossia escludendo eventuali sopravvenienze da partecipazione), il Roe, il Roi, l'indice di rotazione dei crediti e l'indice di rotazione dei debiti.

Nell'analisi degli indici di prestazione le Sta sembrano evidenziare risultati migliori, tuttavia va precisato che sia gli utili sia i tassi di redditività potrebbero essere viziati dalla presenza o meno di altre forme di prelievo. Si ricorda, ad esempio, che molti professionisti che costituiscono una Stp mantengono attiva la propria partita iva individuale.

I legali, inoltre, sembrano più abili nel farsi pagare tempestivamente, forse anche per la possibilità di gestire *in house* eventuali contenziosi con i clienti. Comunque nelle Stp gli incassi non superano mediamente i 6 mesi, un risultato probabilmente favorito dalla tassazione per competenza che spinge a scegliere meglio i clienti e a recuperare i crediti con maggiore efficacia ed efficienza. I tassi di rotazione dei debiti analizzati nello studio lasciano intuire inoltre che gli studi tendano a pagare i fornitori mediamente più tardi rispetto agli incassi dai clienti.

Non stupisce che l'analisi dell'incidenza dei costi sul totale mostri il primato delle spese per servizi, poiché all'interno di questa categoria si annidano i compensi per i collaboratori iscritti e spesso anche quelli relativi alle prestazioni dei soci, ma anche gran parte delle spese per l'innovazione come

abbonamenti *cloud* e consulenze esterne. Modesto l'impatto dei costi per ammortamenti che potrebbe indicare come ci sia spazio per maggiori investimenti ma se si raffronta con l'impatto dei beni di terzi sembrerebbe indicare una certa preferenza degli studi verso le locazioni rispetto alla proprietà dei beni durevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ostacoli da superare restano ancora l'atteggiamento individualista e la scarsa propensione al rischio



Società tra professionisti

I FATTURATI

	FATTURATO (EURO)		UTILE (EURO)	
	TOTALE NAZIONALE	MEDIA NAZIONALE	TOTALE NAZIONALE	MEDIA NAZIONALE
Avvocati	69.943.828,00	785.885,71	8.964.018,00	100.719,30
Consulenti del lavoro	129.262.021,00	445.731,11	10.484.887,00	36.154,78
Commercialisti	219.440.653,00	455.271,06	25.808.017,00	53.543,60
Media	139.548.834,00	562.295,96	15.085.640,67	63.472,56

GLI INDICATORI

MEDIE INDICI:	ROS % (*)	ROS % (**)	ROE %	ROI %	ROTAZIONE CREDITI	ROTAZIONE DEBITI
Avvocati	21,42	19,18	36,04	25,73	141,94	389,37
Consulenti del lavoro	10,93	11,39	33,19	14,54	263,88	552,01
Commercialisti	12,50	13,00	32,96	14,53	208,11	272,49
Media	14,95	14,52	34,06	18,27	204,64	404,62

II COSTI

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE:	COSTO PERSONALE/ COSTI TOTALI	COSTI SERVIZI/ COSTI TOTALI	COSTO BENI DI TERZI/ COSTI TOTALI	COSTO AMMORTAM./ COSTI TOTALI
Avvocati	9%	65%	7%	5%
Consulenti del lavoro	35%	46%	6%	4%
Commercialisti	30%	49%	9%	4%
TOTALE Stp	29%	50%	8%	4%

(*) Inclusive sopravvenienze da partecipazioni; (**) escluse sopravvenienze da partecipazioni

AVVOCATI, ESAMI DA SVECCHIARE PER COMPETERE IN EUROPA

Dalla valutazione del percorso di pratica al numero delle sessioni
Le proposte in campo per rivedere l'accesso alla professione

di **Isidoro Trovato**

Da qualche giorno è iniziata la discussione in Commissione Giustizia dei disegni di legge per modificare l'accesso alla professione di avvocato. Il tema era già caldo durante questi mesi a causa di un ritardo nelle correzioni, ma adesso l'obiettivo è mettere in sicurezza i nuovi esami e pensare a una riforma dell'accesso in linea coi tempi. Normalmente, le prove scritte si tengono a dicembre e gli orali si concludono a fine ottobre oppure a inizio novembre, prima della successiva sessione. A novembre 2021 si concluderebbero dunque gli orali della sessione 2020 se a dicembre si svolgessero le prove scritte, ma così non sarà. Se le prove scritte si terranno a maggio 2021, rispettando i dieci mesi per la correzione degli elaborati cui siamo abituati, quelle orali si concluderanno a marzo 2022, con un ritardo nell'ingresso del mondo del lavoro di almeno tre mesi per i praticanti.

«Sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non è il momento di ricorrere a un malinteso federalismo che sa di deregulation — avverte il segretario generale dell'Associazione nazionale forense Luigi Pansini — ovvero gli ordini privi di una direttrice precisa vanno ognuno per proprio conto, alimentando un clima di incertezza e approssimazione. Sicuramente l'intero sistema di accesso alla professione va rivisto e con esso l'intera organizzazione della professione; pensare di poter intervenire a macchia di leopardo complicherebbe le cose».

Emergenze e riforme

La complessità del momento sta anche nel dover coniugare la fase emergenziale con una riforma strutturale

dell'esame di Stato. «È importante che sull'esame si sviluppi una riflessione seria e profonda — concorda Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano —. L'accesso alla professione va ripensato nel suo complesso. Di questo aspetto se ne sta occupando il Parlamento e spero che questa occasione sia realmente un'opportunità per una riforma da tempo attesa. Ai giovani avvocati serve una pratica professionalizzante e un esame che li renda competitivi con i loro colleghi europei. C'è invece un aspetto contingente legato a chi ha appena maturato la pratica che si è visto rimandare l'esame alla primavera 2021. Ritengo che questo non sia accettabile e che sia cruciale un intervento normativo d'urgenza del governo. In questa direzione ci stiamo muovendo come Ordine per proporre sistemi di valutazione mutuabili dal mondo universitario».

Intanto però sul tema prendono posizione anche gli studi d'affari che hanno delineato le aspettative e le proposte per un nuovo accesso all'ordine. «L'esperienza degli studi legali d'affari o più in generale degli studi associati è rilevante anche perché si tratta di un segmento della popolazione forense in cui il ricorso ai praticanti è considerato un investimento vero e proprio — spiega Nicola Di Molfetta, direttore di Legalcommunity —. E questo è evidente soprattutto se si considera quanto li pagano. Le proposte? Filtrare l'accesso alla pratica attraverso test attitudinali. Valutare il percorso di pratica. Raddoppiare le sessioni d'esame annuali. Ridurre il numero delle prove e orientarle alla verifica delle competenze pratiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il volto

Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano: chiede una riforma profonda dell'accesso alla professione



* Su Corriere.it

Il sito de L'Economia del Corriere della Sera si è arricchito di una nuova sezione dedicata a professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva. Le manovre previdenziali, le misure straordinarie messe in atto per l'emergenza sanitaria legata al Covid: tutte le informazioni su www.corriere.it/economia/professionisti



AVVOCATI

Segreto professionale ad ampio spettro

Ferrara a pag. **V**

CORTE DI CASSAZIONE/ Ordinanza si ispira ai principi delegati dalla Consulta

Il segreto professionale a 360°

Il legale può non testimoniare dopo attività pro cliente

DI DARIO FERRARA

Segreto professionale ad ampio spettro. L'avvocato può astenersi dal testimoniare nella causa anche sui fatti che ha appreso nell'ambito di un'attività stragiudiziale svolta in favore del cliente: è la stessa Corte costituzionale nella sentenza 87/1987 a indicare che il requisito soggettivo sussiste per tutte le «circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale». È quanto emerge dall'ordinanza 27703/20, pubblicata il 3 dicembre dalla prima sezione civile della Cassazione.

Opposizione e valutazione. Niente da fare per il ricorso della parte che aveva chiamato a deporre due avvocati: anche il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile il gravame, ma utilizzando il filtro ex articolo 348 bis Cpc che scatta quando non ci sono ragionevoli probabilità di accoglimento. Il punto è che in epoca precedente al giudizio i due legali hanno svolto in favore della parte un'attività professionale durante la quale hanno appreso i fatti che avrebbero dovuto raccontare al giudice. Intendiamoci: la testimonianza costituisce un dovere per il

cittadino, una volta che il giudice ha ritenuto ammissibile la prova. L'interessato deve non solo presentarsi al giudice ma dire anche la verità, altrimenti rischia di essere denunciato al pubblico ministero. L'avvocato, però, non può essere obbligato a testimoniare su ciò che conosce per motivi di lavoro, come altre figure che ricoprono particolari uffici: il giudice può tuttavia ordinare al professionista di deporre se l'opposizione del segreto professionale risulta infondata.

Oggetto e soggetto. Il magistrato deve comunque limitarsi a verificare che sussistano i presupposti soggettivo e

oggettivo affinché l'avvocato possa astenersi dal testimoniare, senza che la scelta del professionista risulti sindacabile sotto il profilo dell'interesse della parte che ha articolato la prova testimoniale. Né dal codice deontologico forense è possibile ricavare un'interpretazione più restrittiva: le disposizioni del Cdf, infatti, si riferiscono sempre in termini espliciti all'avvocato che svolge il patrocinio, mentre una volta assunta la veste di difensore ricorre comunque un'incompatibilità a testimoniare. L'articolo 51 del codice, peraltro, prevede un dovere e non solo una facoltà di astenersi.

—© Riproduzione riservata—

Italia Oggi 7

Affari Legali

Patrimoni

Un faro sulla digital economy

STUDIO MARTELLI

Studio Martelli & Partners S.p.A. cerca studi legali da acquistare
Contatti: acquisti@studiomartelli.it

AFFARI LEGALI

Il segreto professionale a 360°

Il legale può non testimoniare dopo attività pro cliente

STUDIO MARTELLI



Le riflessioni della Lapet sul disegno di legge in discussione al Senato

Equo compenso più forte

Tutelate anche le professioni associative

DI IACOPO BURIANI

La Lapet protagonista nella realizzazione del diritto all'equo compenso per i professionisti. Il disegno di legge 1995 in discussione al Senato, infatti, attribuisce un ruolo decisivo alle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013, nella definizione dei parametri ai quali rapportare l'equo compenso. L'iniziativa legislativa, che intende introdurre un equo compenso per la remunerazione delle prestazioni professionali, «trae origine dalla considerazione che la progressiva apertura al mercato concorrenziale delle libere professioni, non sempre ha determinato una reale e legittima competizione tra gli operatori economici», ricorda Falcone. Anzi, al contrario, la relazione al disegno di legge illustra correttamente come il professionista sia venuto ad assumere la posizione di soggetto debole nel rapporto contrattuale con il committente, privato o pubblico, peraltro in un contesto economico segnato da una sensibile diminuzione dei redditi, frutto della crisi economica ciclica e aggravata dall'emergenza sanitaria. D'altra parte l'equo compenso non intende solo riequilibrare una situazione di squilibrio in danno del professionista ma, indirettamente, «vuole anche garantire i consumatori mettendoli al riparo da servizi professionali di bassa qualità», precisa il presidente.

Invero l'ordinamento contiene già una forma di equo compenso nell'articolo 13-bis della legge professionale forense, i cui effetti protettivi sono stati estesi anche agli altri professionisti dall'articolo 19 quaterdecies, comma 2, decreto legge 148/2017. Tuttavia la predetta norma ha un campo di applicazione limitato ai committenti che esercitano imprese bancarie ed assicurative, ovvero che hanno dimensione eccedente le categorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/Ce.

L'iniziativa in discussione al Senato, invece, una volta approvata, consentirebbe di superare i limiti attualmente previsti dall'articolo 13-bis della legge professionale forense, così da garantire una tutela omogenea nei confronti di tutti i committenti e non più segmentata in ragione della dimensione o del tipo di attività del committente stesso.

Nell'individuare i professionisti destinatari della protezione garantita dall'equo compenso, l'articolo 1 del disegno di legge fa espresso riferimento ai professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, legge 4/2013, così come ai professionisti iscritti a un ordine o collegio professionale. «L'iniziativa conferma, dunque, il doppio binario nell'esercizio delle professioni, che vede, con pari dignità, da un lato le professioni ordinarie

e dall'altro le professioni organizzate in associazioni ai sensi della legge 4/2013», chiarisce Falcone. Pertanto il diritto all'equo compenso è garantito sia ai professionisti che esercitano professioni ordinarie, sia ai tributaristi di cui alla legge 4/2013. Ciò peraltro è coerente con i contenuti del disegno di legge 2858 presentato nella precedente legislatura e di cui l'attuale iniziativa 1995 è la natura prosecuzione. Infatti il predetto ddl 2858 con riferimento alla figura professionale del Tributarista, aveva riconosciuto che la consulenza aziendale costituiva un servizio professionale sempre più qualificato dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze. Pertanto fin dall'origine dell'iniziativa sull'equo compenso, si era riconosciuto nel Tributarista una professione particolarmente meritevole di tutela. Il riferimento alla legge 4/2013 viene reiterato anche nel momento in cui la normativa definisce il limite dell'equo compenso, che non può essere di ammontare inferiore ai minimi stabiliti per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti a un ordine o collegio o che svolgono una professione di cui alla legge 4/2013. Tuttavia, a differenza della normativa vigente che collega l'equo compenso ai parametri che hanno sostituito le tariffe per le professioni regolamentate, l'iniziativa

legislativa attribuisce il compito di determinare la misura dell'equo compenso, a un tavolo tecnico nel quale siedono anche i rappresentanti delle associazioni professionali e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, legge 4/2013. In particolare i rappresentanti delle associazioni di cui alla legge 4/2013 siederanno in due commissioni permanenti costituite in seno al suddetto tavolo tecnico, una destinata a definire i parametri per le prestazioni libere e l'altra destinata a definire i parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti a un ordine o collegio professionale.

Con tali premesse Falcone impegna «la nuova consiliatura a contribuire attivamente alla formazione dei parametri, affinché ai tributaristi sia garantito l'equo compenso per le prestazioni rese». Anche se in attesa dell'adozione dei nuovi parametri la norma consente di fare ancora riferimento a quelli previsti per le professioni regolamentate, la scelta di affidare la determinazione dell'equo compenso a un tavolo tecnico sembra rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Detta autorità, infatti, con il provvedimento 24.11.2017 AS1452 aveva reso parere contrario alla determinazione dell'equo compenso mediante corrispondenza ai parametri di cui al dm 20 lu-

glio 2012, n. 140. Era opinione del Garante che la corrispondenza tra l'equo compenso e i parametri introdotti in sostituzione delle tariffe professionali, avrebbe comportato una grave restrizione della concorrenza e avrebbe avuto l'effetto di ripristinare le predette tariffe minime. Il conseguente danno avrebbe gravato soprattutto i professionisti più giovani, che avrebbero visto drasticamente ridotte le possibilità di farsi conoscere sul mercato e di competere con colleghi più conosciuti mediante lo strumento del prezzo. «Il tavolo tecnico quindi, potrebbe essere la sede opportuna per rispondere alla necessità di proteggere il lavoratore autonomo debole nei rapporti di monocommitenza con imprese o professionisti affermati, mediante un intervento esterno rivolto a riequilibrare, almeno da un punto di vista economico, un rapporto contrattuale squilibrato fin dall'origine», auspica il presidente Falcone.

— © Riproduzione riservata —

A cura dell'Ufficio Stampa della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TRIBUTARISTI LAPET
Associazione legalmente
riconosciuta
 Sede nazionale:
 Via Sergio I 32
 00165 Roma
 Tel. 06-6371274
 Fax 06-39638983
 www.iltributarista.it
 info@iltributarista.it



Superbonus, l'agevolazione è appetibile ma molto difficile da ottenere. E serve una proroga

— Loconte-Gargano a pag. 32 —

La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria evidenzia i ritocchi da fare

Un Superbonus a doppia faccia

Un'agevolazione appetibile. Ma difficile da ottenere

DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNNA GARGANO

Un Superbonus a doppia faccia. Appetibile come beneficio ma complesso da ottenere. E che necessita, oltre che di un prolungamento, anche di una messa a regime dello sconto in fattura e della cessione del credito. È quanto emerge dalla relazione ai sensi dell'art. 2-bis, della l. 60/1976, in ordine all'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica, riconducibili al c.d. «Superbonus 110», messa a punto dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che l'ha approvata lo scorso 3 dicembre dopo aver audito i principali attori istituzionali e della società civile sul tema.

Obiettivo della Relazione è da un lato, quello di rappresentare un contributo atto a supportare il dibattito parlamentare in vista dell'esame del disegno di legge di bilancio, oltre che in previsione di successivi ed ulteriori atti finalizzati ad apportare migliorie alla disciplina, e dall'altro, quello di effettuare un recap della disciplina, in termini di disposizioni normative e prassi nel frattempo intervenuta, alla luce, proprio, delle osservazioni poste in essere in sede di audizioni. La

Relazione, infatti, come detto, si pone a valle dell'audizione dei soggetti interessati alle varie fasi di applicazione delle disposizioni in questione, e si concentra, fondamentalmente, sull'emersione e l'analisi di criticità, difficoltà di ordine applicativo ovvero di tutti quegli elementi che possano costituire un freno all'utilizzo delle stesse agevolazioni introdotte. Posto quanto sopra, ciò che emerge visibilmente dalle osservazioni poste in essere dagli «addetti ai lavori» interpellati è il fatto che la normativa in materia di Superbonus, si legge nella relazione, «sia stata accolta in maniera ambivalente: da un lato come una grande opportunità sia per i cittadini che per gli operatori del settore, che si sono visti concedere la possibilità di ristrutturare non solo il proprio appartamento ma addirittura interi edifici a condizioni più che vantaggiose; dall'altro come un beneficio difficile da ottenere, per effetto della complessità e dell'elevato numero degli adempimenti previsti». Sulla scorta di tale consapevolezza, la Commissione ha ritenuto di individuare due diversi ambiti di azione e di riflessione concreta da attuarsi nel prossimo futuro: (i) il primo ha ad oggetto la necessità di porre in essere interventi legislativi complementari, volti ad implementare

la normativa di riferimento al fine di una maggiore estensione della fruizione dell'agevolazione sottesa; (ii) il secondo, invece, è orientato a colmare le lacune normative ad oggi riscontrate ed insieme ad espungere le criticità sin qui emerse. Sotto il primo profilo, tra gli obiettivi prefissi, in ordine di necessità emergente, affiora in primis la previsione circa l'estensione della durata dell'incentivo oltre il termine ad oggi ex lege previsto, quale quello del 31 dicembre 2021, la quale, pur subordinata, in ogni caso, al reperimento, previa adeguata individuazione, delle occorrenti fonti di finanziamento, si rivela strategicamente imprescindibile in un'ottica di incentivazione del recupero del patrimonio immobiliare esistente. Stesso dicasi con riferimento all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, come anche alla previsione di rendere strutturali e dunque, «a regime», le opzioni aventi ad oggetto lo sconto in fattura e la cessione del credito, atteso, con riferimento a tale ultimo aspetto, il forte impatto positivo in termini di effetti espansivi sull'economia, di rigenerazione urbana e di emersione dell'economia sommersa. A tali interventi, di più immediata attuazione, si affianca

altresi l'esigenza, tuttavia non altrettanto immediatamente assecondabile, di redazione di un Testo unico che racchiuda tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riqualificazioni edilizie, oggi frammentate in una molteplicità di provvedimenti fra loro sì collegati, ma per il tramite di richiami incrociati che la stessa Commissione definisce complessi. Sotto il profilo, invece, delle criticità e lacune normative ad oggi in essere con riferimento alle disposizioni in vigore, l'intervento più rilevante risulta essere quello volto alla semplificazione delle procedure, che agevoli il lavoro degli operatori del settore ed in tal modo garantisca una maggiore fluidità circa l'applicazione e la conseguente fruizione del beneficio, senza rischi non agevolmente prevedibili. A tale intervento, si aggiungono ulteriori previsioni volte, tra le altre, a disciplinare l'ipotesi di riscontro ex post circa la mancata sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'agevolazione, prevedere un termine, dal momento della conclusione dei lavori, entro il quale i professionisti possono procedere a ravvedimento operoso così da sanare errori materiali o ritardi, istituire, presso il Mise, un osservatorio di carattere consultivo in materia.

— © Riproduzione riservata — ■

Con il dl Ristori 4 l'esenzione si applica ad attività commerciali e non si limita ai proprietari

Abolizione Imu senza barriera

Il beneficio è esteso anche ai gestori soggetti passivi

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Abolizione della seconda rata Imu estesa ai gestori degli immobili delle attività commerciali che sono titolari di diritti reali di godimento e soggetti passivi del tributo. Quindi, il beneficio fiscale non è più limitato solo ai proprietari degli immobili. Fruiscono dell'esonerazione dal pagamento del saldo Imu anche i gestori delle attività commerciali individuate dai decreti che si sono succeduti, che pur non essendo proprietari degli immobili sono soggetti passivi dell'imposta nella qualità di usufruttuari, usuari, concessionari, locatari finanziari e via dicendo. Lo prevede l'articolo 8 del dl Ristori 4 (157/2020).

I soggetti beneficiari. Le esenzioni temporanee e la cancellazione della seconda rata Imu, concesse per riparare in parte i danni causati dal Covid 19, si applica a tutti i soggetti passivi del tributo che svolgono le attività commerciali più direttamente danneggiate dalla pandemia, anche se non sono proprietari degli immobili. Con questo intervento normativo il legislatore ha reso più equo il trattamento agevolato, allargando ulteriormente l'ambito dei soggetti esenti. Il beneficio, infatti, viene esteso a tutti i titolari dei diritti reali di godimento, che non sono proprietari degli immobili. L'articolo 8 sopra citato dispone che le agevolazioni «si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche». In base al comma 743 sono soggetti passivi del tributo anche i titolari di diritti reali di godimento, vale a dire: locatari finanziari, usufruttuari, usuari, concessionari e così via. Le attività economiche sono quelle già indicate nei vari provvedimenti legislativi emanati nel corso di questi ultimi mesi. La nuova disposizione, dunque, non amplia l'elenco delle categorie di attività esonerate dal pagamento del saldo Imu, com'è accaduto con i precedenti decreti legge, ma la platea dei contribuenti che in condizioni normali sono obbligati al versamento.

Le categorie di attività esonerate. Sono stati emanati vari decreti legge che hanno allargato sempre di più l'elenco dei gestori delle varie attività commercia-

Le esenzioni temporanee

Riferimenti normativi	• Articolo 8, dl Ristori 4 (157/2020) • Articolo 5, dl Ristori 2 (149/2020) • Articolo 9, dl Ristori (137/2020) • Articolo 78, dl Agosto (104/2020) • Articolo 177, dl Rilancio (34/2020)
Immobili destinati alle attività commerciali	Esentati dal pagamento del saldo Imu i gestori delle attività indicate dalle varie norme di legge, se proprietari o titolari di diritti reali di godimento e soggetti passivi del tributo
Attività esonerate dal pagamento della seconda rata	Ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, catering, alberghi, pensioni, lidi, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, stabilimenti termali, residence, bed e breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere
Altri soggetti esentati dal saldo Imu	Titolari di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; titolari di immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, night-club
Condizione richiesta dalla legge	I gestori degli immobili devono essere coloro che, anche se non proprietari, sono normalmente soggetti al pagamento dell'Imu

li che hanno diritto a fruire dell'abolizione della seconda rata Imu. L'articolo 5 del cosiddetto dl Ristori 2 (149/2020) ha stabilito che fruiscano della cancellazione della seconda rata Imu coloro che esercitano le attività riferite ai codici Ateco, limitatamente ai territori regionali particolarmente colpiti dalla pandemia, vale a dire gli immobili destinati a grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi degli istituti di bellezza, agenzie matrimoniali e via di se-

guito, indicati nell'Allegato 2 al decreto, ubicati nei comuni delle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute come zona rossa, in base al dpcm del 3 novembre 2020. L'articolo 9 del primo dl Ristori (137/2020), ancor prima, ha abolito la seconda rata Imu per gli immobili e le pertinenze in cui vengono esercitate le attività indicate nella tabella Ateco, vale a dire bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi e via dicendo. Ma l'esonerazione dal pagamento, come previ-

sto inizialmente, non spetta più solo ai proprietari degli immobili. La ratio legis è quella di tutelare il titolare dell'immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento), soggetto passivo Imu, nel caso in cui lo stesso gestisca direttamente l'attività che ha diritto a fruire del trattamento agevolato. L'articolo 9 del suddetto decreto ha disposto la cancellazione della seconda rata per le attività che sono state e sono ancora in sofferenza, a causa della pandemia, per i limiti imposti

al loro normale svolgimento. Tra quelle esonerate dal pagamento (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e così via), sono indicate nella tabella anche altre attività (alberghi, villaggi turistici, affittacamere) alle quali il legislatore aveva già riconosciuto il beneficio. Non a caso la norma del dl Ristori fa salve le disposizioni contenute nell'articolo 78 del dl 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020. In particolare, il citato articolo 9 prevede che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno in corso, non è dovuta la seconda rata Imu «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto». Sono state sempre più ampliate le esenzioni per gli immobili utilizzati per le attività commerciali. Ai titolari degli immobili destinati alle attività ricettive, nonché a quelli utilizzati per il turismo e lo spettacolo, si sono aggiunti altri beneficiari. Con l'articolo 177 del dl Rilancio (34/2020) era già stata prevista l'esenzione dal pagamento della prima rata Imu per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali. Successivamente sono state indicate altre tipologie di immobili nei quali si svolge attività ricettiva: agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Con l'articolo 78 del dl Agosto (104/2020) per le stesse attività è stata stabilita la cancellazione della seconda rata. L'abolizione del saldo Imu si applica, però, anche ad altri immobili, tra i quali si possono annoverare: quelli rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti. Infine, non pagano il saldo neppure coloro che destinano gli immobili a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Tra l'altro, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti si va oltre, in quanto l'esenzione si estende agli anni 2021 e 2022.

Sconti su terreni agricoli ed enti non profit

Oltre agli immobili destinati ad abitazione principale, sono esenti dall'Imu i terreni agricoli. Infatti, non sono tenuti al pagamento dell'imposta sia i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'economia e delle finanze 9/1993 sia quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione. Sono, inoltre, esonerati dal pagamento i terreni ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Confermata con la nuova Imu anche l'esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti no profit, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. L'articolo 1, comma 759, della legge di Bilancio 2020 dispone che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decre-

to legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)». Gli immobili degli enti no profit, dunque, sono esonerati dal pagamento dell'Imu solo se sugli stessi vengono svolte attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Si applica, inoltre, l'esenzione parziale qualora solo una parte dell'immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Va ricordato che in seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia, già da diversi anni, è stata riconosciuta anche l'esenzione parziale. A differenza dell'Ici, non è richiesta la destinazione esclusiva dell'immobile per finalità non commerciali. La disciplina dell'imposta dà diritto all'esenzione anche qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista. L'agevolazione è limitata alla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale.

© Riproduzione riservata

CASSAZIONE SUI PAGAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Prescrizione al via dall'ultima rata

La data di maturazione della prescrizione dei pagamenti previdenziali e assistenziali, nonché la rateizzazione degli stessi previsti dal legislatore a causa di eventi calamitosi, decorre dall'ultima rata del pagamento frazionato e non dalla prima rata non corrisposta dal contribuente. La Cassazione (sent. 19681/2020) ha riformato la sentenza della Corte di appello che ha invece ritenuto data utile, per la maturazione della prescrizione, quella fissata dal primo pagamento previsto alla scadenza della sospensione. La Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di I grado, ha considerato prescritti i crediti vantati dall'Inail dei premi che avrebbero dovuto essere versati dal contribuente, per l'inutile decorso quinquennale del credito vantato, considerando la data utile alla maturazione della prescrizione quella iniziale per eseguire il pagamento in unica soluzione, non avendo il contribuente presentato alcuna domanda di rateizzazione. La questione, nasce dalla sospensione dei termini per i pagamenti previdenziali ed assistenziali disposti dal legislatore, a fronte di avversi eventi meteorologici, con possibilità da parte del contribuente di versare i premi dovuti anche in unica soluzione, alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero, come previsto dall'ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri, corrispondendo il pagamento con un numero di rate otto volte i mesi di sospensione che, nel caso di specie corrispondevano ad ottanta mesi. L'Inail ha ricorso in Cassazione evidenziando l'errore dei giudici per non aver correttamente valorizzato che la prescrizione avrebbe dovuto essere calcolata a partire dall'ultima rata e non dalla prima. I giudici hanno precisato come, in modo non dissimile da altre ipotesi di sospensione di


pagamenti in conseguenza di eventi meteorologici e calamità naturali ed eccezionali, la regolarizzazione da parte del contribuente non fosse gravata di sanzioni o di altri oneri accessori e, per contro, i pagamenti effettuati prima della data di pubblicazione dell'ordinanza in G.U. non avrebbero potuto essere oggetto di rimborso. Si è trattato, quindi, di un debito nuovo, trasformato dalle disposizioni legislative in un unico debito rateizzato, che avrebbe dovuto essere pagato, nel caso di specie, in 80 rate mensili. La normativa non ha previsto alcun onere di comunicazione, agli enti previdenziali e assistenziali, della volontà da parte del contribuente di fruire del beneficio e, dunque, dell'intento di assolvere l'obbligazione in ottanta rate. In altri termini, la disciplina non si è esaurita nella mera sospensione dei termini, ma ha anche ridefinito i tempi e le modalità del credito, a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformandolo in un unico debito rateizzato. In questo caso, quindi, deve essere data continuità ai principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del debito rateizzato (tra le tante Cass. 9695/2011). In conclusione, solo alla scadenza del termine per il versamento dell'ultima delle 80 rate avrebbe dovuto iniziare a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che nella specie non è risultato esaurito. La sentenza della Corte di appello, pertanto, non ha fatto corretta applicazione del principio, con la conseguenza che va rimessa alla Corte che dovrà attenersi al principio enunciato.

Vincenzo Giannotti

— © Riproduzione riservata —



professioni



Aspettando l'assegno unico. I vincoli di bilancio condizionano il welfare per le famiglie degli iscritti - Alcune misure ridimensionate causa Covid

Bebè, scuole e disabili: ecco i pacchetti di aiuti delle Casse professionali

Casse in aiuto alle famiglie dai bebè all'istruzione

Cherchi e Uva · a pag. 10

Pagina a cura di **Antonello Cherchi** e **Valeria Uva**

In attesa dell'assegno unico per i figli previsto dal prossimo luglio anche per i lavoratori autonomi, l'unico sostegno concreto alla genitorialità per i professionisti arriva dal welfare delle Casse privatizzate. Ma si tratta di un intervento disomogeneo, che ora peraltro deve "competere" con il necessario sostegno per la crisi da pandemia.

L'assegno unico

I contorni della misura prevista dal family act per tutti, professionisti compresi, sono ancora da definire. Non solo perché la novità è contenuta in un disegno di legge delega già approvato dalla Camera e che aspetta il via libera del Senato, ma anche perché saranno poi i decreti attuativi a definirne l'operatività. Intanto, però, la manovra 2021 stanziava 3 miliardi, che a regime dal 2022 raddoppieranno, per garantire il debutto dell'assegno unico, che dovrebbe avvenire a luglio 2021. Da chiarire se la nuova misura prenderà la forma di un assegno vero e proprio o di una detrazione. Arriverà per ogni figlio fino a 21 anni, parametrata all'Isee familiare, con un massimo che potrebbe aggirarsi sui 200 euro mensili. Ma mentre per i lavoratori dipendenti l'assegno andrà a sostituire le attuali detrazioni familiari (con un rapporto costi/benefici da verificare caso

per caso), per gli autonomi sarà davvero un debutto e dunque un vantaggio rispetto all'oggi.

La situazione attuale

Attualmente gran parte del peso degli interventi di welfare, compresi quelli per i figli, ricade sui bilanci delle Casse privatizzate. E di fatto sulle stesse spalle dei professionisti: perché a finanziare il sostegno attivo sono i prelievi sui contributi integrativi e soggetti o i risparmi di gestione decisi in modo autonomo (e differente) da ogni ente: in tutto - calcola l'Adepp - una torta da 509 milioni di euro l'anno per oltre 1,6 milioni di iscritti. Da dividere però in tanti capitoli, di cui la famiglia è solo una parte. L'offerta è per forza di cosa variegata, anche in virtù della platea disomogenea: sempre l'ultima indagine Adepp, in tema di famiglia ha evidenziato, ad esempio, che tra 15 Casse solo la metà riesce a offrire anche un bonus bebè per i primi anni di vita dei figli. Una varietà che si rispecchia anche fra gli otto enti tra area economico giuridica e primi per iscritti, selezionati dal Sole 24 Ore del Lunedì.

La maternità

L'indennità di maternità riconosciuta si rifà al decreto 151 del 2001 e solitamente copre anche i casi di adozione e affidamento e di aborto spontaneo o terapeutico. È in gran parte autofinanziata con il contributo di maternità versato ogni anno da tutti gli iscritti. L'indennità è per tutti pari all'80% del 5/12 del reddito dichiarato nel secon-

do anno precedente alla maternità, attualmente con un minimo di 5.093 euro e un massimo di 25.469. Pur avendone la facoltà, nessuna delle Casse si discosta da questi binari. Qualcuna però prevede un assegno aggiuntivo. Così ad esempio la Cassa dottori commercialisti (Cdc) eroga un contributo alle neo-mamme, di cui l'anno scorso hanno beneficiato 695 professioniste (1.993 euro ciascuna). Da agosto è stato introdotto il contributo complementare all'indennità di maternità, per l'iscritta che percepisce la maternità da un altro ente. Infine, c'è il sostegno a chi deve interrompere la gravidanza entro i primi 60 giorni: nel 2019 ne hanno usufruito in 19, per un importo pro capite di 1.010 euro.

Anche l'Enpam (medici) riconosce un sussidio-bambino da 1.011 euro, ol-

tre all'indennità di maternità, che l'anno scorso è andato a 1.073 medici con redditi sotto i 18mila euro su un totale di 2.344 domande di maternità. L'ente copre anche le gravidanze a rischio con un'indennità giornaliera per le donne costrette a sospendere il lavoro e offre un sussidio maternità anche alle studentesse del quinto anno di medicina. A chi ha redditi sotto i 60mila euro poi è riconosciuto anche un bonus bebè da 1.500 euro l'anno nel primo anno dalla nascita.

Un bonus per i nuovi nati è arrivato anche da Cassa forense lo scorso anno: mille euro a 1.408 bambini.

Le altre misure

Sul resto degli interventi non ci sono forme di aiuto comuni a tutti gli enti, anche se esistono tre tipi di misure fatte proprie dalla maggior parte delle realtà: quelle per il sostegno agli studi, per far fronte alla disabilità di un figlio (fino a 2.200 euro per i notai) o per assistere gli orfani (per il dettaglio si vedano le schede a fianco). In più Enpac (consulenti del lavoro) ha pensato all'aggiornamento professionale durante la maternità.

L'emergenza sanitaria

Ma il Covid ha costretto a rivedere in corsa anche molti di questi sostegni, già prima a volte insufficienti rispetto alle domande. Un caso su tutti: quest'anno Cassa forense non ha riproposto l'assegno per i nuovi nati. Da un lato per far fronte ad altre esigenze straordinarie Covid, dall'altro perché uno strumento simile, il bonus bebè, è arrivato in emergenza anche per i professionisti dallo Stato. Va detto però che la Cassa prevede nel 2021 quasi di raddoppiare i fondi per la genitorialità da 1,75 a 3 milioni di euro. In attesa che il Governo scopra le carte proprio sull'assegno unico anche per i professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da luglio anche agli autonomi un contributo mensile per ogni figlio fino a 21 anni in base all'Isee



INDENNITÀ AGGIUNTIVE

In gravidanza sostegni extra sono previsti per le donne commercialiste o medico: contributi in più a seconda dei rischi, del reddito o complementari



BONUS IN UN CASO SU DUE

Secondo il libro bianco Adepp sul welfare solo 8 Casse su 15 prevedono un sussidio per le spese dell'asilo nido o della baby sitter

UNA PER UNA LE MISURE DI SOSTEGNO

1 ARCHITETTI E INGEGNERI (INARCASSA)

Indennità di paternità

● In vigore dal primo gennaio 2018, è erogata per il periodo in cui la madre non ha diritto ad analogia indennità. Il beneficio è riconosciuto per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia anche quando la madre non è una libera professionista o una lavoratrice e non ha diritto a una misura analoga

Beneficiari 2019: 242 -

Importo medio: 3.557 euro

Indennità ai figli con disabilità

● L'intervento è finalizzato all'assistenza dei figli con minorazioni fisiche psichiche o sensoriali, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 104/1992, o di quelli con disabilità più gravi (articolo 3, comma 3, della legge 104) che compromettono l'autonomia personale

Beneficiari 2019: 161 disabili e 788 disabili gravi - Importi medi: rispettivamente 600 e 3.120 euro annui

2 AVVOCATI (CASSA FORENSE)

Disabilità figli

● Una tantum per figli non autosufficienti.

Beneficiari 2020: 695 - Importo pro capite: 5.000 euro

Sostegno famiglie 2019

● Una tantum di 3mila euro in favore degli iscritti con almeno tre figli sotto i 26 anni. Contributo una tantum di mille euro a figlio per famiglie monogenitoriali **Beneficiari: 876**

Nuovi nati 2019

Una tantum per ciascun figlio nato/adottato o affidato **Beneficiari 1.408 - Importo pro capite: 1.000 euro**

Sussidi scolastici 2019

● Contributo primo anno scuola secondaria superiore e studenti universitari.

Beneficiari: 742 - Importo pro capite: 1.000 euro (scuola) 2.500-3.500 (Università)

3 COMMERCIALISTI (CDC)

Borse di studio

● Riconosciute per sostenere gli iscritti e i loro figli nei diversi cicli scolastici. Il bando è annuale

Beneficiari 2019: 641 - Importo pro capite: 2.337 euro

Disabilità

● Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di

handicap o malattie invalidanti orfani di associati

Beneficiari 2019: 476 - Importo pro capite: 7.800 euro annui

Orfani

● Contributo annuo a ogni orfano di iscritto alla Cassa

Beneficiari 2019: 210 - Importo pro capite: 2.376 euro annui

4 CONSULENTI DEL LAVORO (ENPAEL)

Orfani

● Assegno di 500 euro mensili, in aggiunta alla pensione ai superstiti, a tutti gli orfani di consulenti del Lavoro di minore età, fino al compimento dei 18 anni

Beneficiari 55 - Importo pro capite: 6.000 euro

Aggiornamento in maternità

● Insieme con l'indennità di maternità viene offerto un pacchetto di servizi per l'aggiornamento professionale, anche durante l'assenza: 14 ore di corsi online, 4 e-book e un abbonamento a una banca dati.

Beneficiari: 195 - Importo pro capite: 359 euro

5 FARMACISTI (ENPAF)

Supporto agli studi

● Borse di studio: il bando per l'anno scolastico 2018/19 è scaduto il 16 novembre 2020

Beneficiari: previste 115 borse di studio per 5 classi concorsuali - Importo stanziato: 200mila euro

● Rimborso delle spese di asilo nido e della scuola d'infanzia

Beneficiari: rispettivamente 16 e 7 - Importo

medio pro capite: rispettivamente 905 e 400 euro

Disabilità

● Previsto il rimborso delle spese mediche e di quelle per l'assistenza continuativa

Beneficiari: rispettivamente 2 e 18 - Importo medio pro capite: rispettivamente 1.175 e 4.808 euro

6 MEDICI (ENPAM)
Integrazione indennità di maternità
 • Se il reddito dell'iscritta è inferiore a 18.198 euro, l'Enpam eroga un assegno integrativo
Beneficiari 2019: 1.073 - Importo pro capite: 1.011 euro

Indennità specifiche
 • Per gravidanze a rischio assegno giornaliero per l'astensione dal lavoro per max sei mesi.
Beneficiari 2019: 194 - Importo pro capite 2020: 33,5 euro al giorno

Bonus baby sitting
 • Contributo una tantum per spese di ingresso in famiglia del bambino nel primo anno di vita o adozione (nido, baby sitting)
Beneficiari 2020: 1.521 - Importo pro capite: 1.500 euro

Borse di studio
 • Per iscritti a collegi di merito (residenze universitarie) contributi retta. Borse di studio per orfani dalle materne all'Università
Beneficiari totali 2020: 152: Importo pro capite: 5.000 euro (collegi); da 830 a 3.100 (orfani)



7 NOTAI (CASSA NOTARIATO)
Inabilità figli
 • In caso di inabilità dei figli, la Cassa del Notariato eroga al notaio una pensione maggiorata. La maggiorazione continua a vita anche oltre il decesso del notaio
Beneficiari 2020: 40 - Importo medio pro

capite: 2.200 euro
Orfani
 • Sussidi in favore di orfani di notai che frequentano le scuole del Notariato
Beneficiari 2020: 1 - Importo pro capite: 440 euro

8 RAGIONIERI ED ESPERTI CONTABILI (CNPR)
Supporto agli studi
 • Borsa di studio ai figli orfani degli iscritti alla Cassa
Beneficiari: 4 - Importo pro capite: 1.750 euro

Disabilità
 • Assegno mensile a favore dell'iscritto o del

pensionato genitore o tutore di un disabile grave
Beneficiari: 188 - Importo pro capite: 847,29 euro
Assegno di sostegno
 • Assegno periodico a favore degli iscritti mono-reddito con figli minori a carico
Beneficiari: 21 - Importo pro capite: 2.400 euro



TRE FILONI DI FINANZIAMENTO: EDIFICI GREEN, PA E ISTRUZIONE

Dal Recovery plan una dote da 20 miliardi per la scuola

Covid o non Covid il rinnovamento dell'istruzione italiana, nei prossimi anni, passerà ancora di più dai fondi europei. Sia dalla programmazione ordinaria in via di definizione sia dal Recovery plan, che Palazzo Chigi ha messo a punto nei giorni scorsi e che - una volta sciolto il nodo sulla governance - potrebbe ottenere il via libera definitivo. Al suo interno, per il mondo della scuola, ci sarebbe - stando a una stima di viale Trastevere - una ventina di miliardi. Considerando almeno tre diversi filoni di finanziamento: istruzione, digitalizzazione della Pa, green.

Il primo filone, con annesse risorse, è il più facile da individuare. Delle 6 missioni principali in cui si articola la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una è interamente dedicata al binomio "Istruzione e ricerca". Dei 19,2 miliardi in ballo, alla scuola andrebbero solo i 10,1 della voce "Potenziamento della didattica e diritto allo studio" (e neanche tutti visto che alcune linee di intervento sono in condominio con il ministero dell'Università, ndr) mentre gli altri 9,1 sarebbero riservati al capitolo "Dalla ricerca all'impresa". Peraltro, didattica e diritto allo studio significano un po' di tutto. Recovery plan alla mano, i 10,1 miliardi citati servirebbero, per citarne alcuni, a contrastare la dispersione

scolastica ancora alta, ad aumentare il numero di laureati troppo basso, a incrementare le borse di studio per alunni e studenti universitari, a moltiplicare gli alloggi dei fuori sede, a promuovere le discipline Stem tra i giovani, a migliorare le loro competenze digitali, a rilanciare gli Istituti tecnici superiori (Its) e le lauree professionalizzanti, a promuovere lo sviluppo professionale del personale docente e non docente, a potenziare la cablatura degli edifici scolastici.

Un elenco cospicuo (ed estremamente generico, ma questo è un altro

discorso) che non esaurisce le azioni in materia di education. Altri interventi ed altri fondi si annidano, ad esempio, nel capitolo innovazione e digitalizzazione della Pa che rientra nella missione "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" e che, a sua volta, può contare su altri 10,1 miliardi. Di questi, non è ancora chiaro quanti toccheranno alla scuola, ma la bozza dice esplicitamente che sarà coinvolta nei suoi «programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle sue funzioni amministrative, nei suoi edifici». Se si cita la connettività degli uffici pubblici e il cloud nella Pa, è implicito che si stia parlando anche delle 40mila sedi scolastiche sparse lungo la penisola.

Sempre a proposito di edifici va tenuto presente anche un terzo canale di finanziamento. Ancora più ampio. Stiamo parlando dell'area "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" che da sola cuba 40,1 miliardi (sui 74,3 totali della missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica"). Una parte dei quali, ancora tutta da individuare, servirà - stando alla bozza del Pnrr - per «il risanamento strutturale degli edifici scolastici e la realizzazione di nuove scuole mediante la sostituzione edilizia». In che misura e con che tempi non è ancora dato saperlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I MACRO-CONTENITORI

10,1 miliardi

Didattica e diritto allo studio

È la dote più cospicua ma va divisa con l'Università

40,1 miliardi

Riqualificazione energetica

Anche gli edifici scolastici tra gli immobili green da ricostruire

10,1 miliardi

Innovazione nella Pa

Connettività e cloud per tutti gli uffici pubblici (scuole incluse)



La partita degli aiuti. Dai commercialisti agli agrotecnici, l'Agenzia per l'erogazione di fondi pubblici chiude l'accesso alla banca dati di settore, riservandolo solo agli addetti dei Centri convenzionati (Caa)

Imprese agricole, consulenza off limits per i liberi professionisti

Pagina a cura di **Massimiliano Carbonaro**

La nuova convenzione tra l'Agea, l'Agenzia per l'erogazione dei fondi pubblici, soprattutto comunitari, per l'agricoltura e i Centri di assistenza agricola (Caa), che rappresentano il tramite tra le aziende del comparto e l'ente pagatore, rischia di escludere tanti professionisti - non solo agrotecnici, agronomi e forestali, periti agrari, ma anche dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti - che lavorano nel settore. La riforma prevede, infatti, che gli operatori abilitati ad accedere ai sistemi informativi dell'Agea debbano essere lavoratori dipendenti dei Caa. I centri devono, dunque, dire stop alle collaborazioni con le partite Iva.

«È una scelta che penalizza il lavoro autonomo - commenta Marina Calderone, presidente del Cup, Comitato unitario professioni - che prevede delle preclusioni per chi non opera come dipendente, peraltro impostando un modello che può diventare contagioso».

Il nodo del sistema informatico

La clausola che ha destato parecchie contestazioni, interpellanze parlamentari, minacce di ricorsi al Tar e persino il sospetto di un conflitto di interessi, secondo Agea dovrebbe spingere l'intero settore verso una maggiore professionalizzazione e garantire più sicurezza contro frodi e usi indebiti del sistema informatico.

Infatti, i dati relativi alle migliaia di imprese agricole italiane sono contenute nel Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) attraverso cui lo stesso ente pagatore eroga i circa 6 miliardi di finanziamenti: per ogni impresa c'è uno specifico fascicolo a cui possono accedere solo i Caa convenzionati per presentare le richieste di finanziamento.

Per Agea con la riforma si stabilizza un elevato numero di figure professionali e si compie un passo avanti verso un modello organizzativo più moder-

no ed efficiente. In gioco c'è, però, l'accesso al Sian da parte di almeno 2.500 professionisti dell'agricoltura e di numerose partite Iva.

Al momento i Caa sono affrettate a firmare le convenzioni altrimenti non avrebbero più potuto accedere al sistema, ma l'intero settore non ha accettato la novità di buon grado.

La rete dei centri di assistenza

All'Agea - che è la più importante agenzia per l'erogazione dei finanziamenti - fanno riferimento i 20 Caa riconosciuti, con 1.409 sedi e 3670 operatori, per 13 regioni con 54 province di competenza. In pratica Agea gestisce i Caa dislocati soprattutto al Centro e Sud Italia, mentre sette Regioni (tra cui Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) hanno le loro agenzie: gli organismi di pagamento regionali (Opr). Questo determina una prima disparità nel sistema perché per il momento le convenzioni che si firmano con gli Opr non prevedono l'assunzione dei professionisti. C'è anche da dire che la nuova convenzione non impatta su tutti i Caa, perché molti, riconducibili a realtà come Confagricoltura o Coldiretti, hanno un'organizzazione che si basa sul lavoro dipendente e in minor misura su professionisti esterni.

I Caa gestiti da professionisti, per quanto in numero minore, forniscono comunque i loro servizi attraverso una rete di sedi sul territorio grazie all'apporto di esperti con partita Iva. Insomma, un sistema frastagliato dove l'importanza dei singoli Caa è data dalla possibilità fornita agli operatori di accedere attraverso il Sian, grazie alla convenzione con Agea, ai fascicoli delle aziende agricole.

Il fascicolo aziendale

Si tratta di documenti digitali di grande complessità perché per ogni impresa contengono non solo le informazioni anagrafiche o sull'ubicazione, ma anche i dati di produzione, la consistenza zootecnica, quelli aerofotogrammetrici, i vari controlli amministrativi, le erogazioni ricevute.

«La situazione è molto grave - spiega Roberto Orlandi, presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici - e tutto ruota intorno all'accesso al fascicolo informatico con cui fai tutto, dalle domande di finanziamento alle richieste per realizzare una nuova struttura e da cui si ora si escludono circa 2.500 professionisti».

C'è da notare, infine, che la maggior parte delle truffe finalizzate a incassare in maniera indebita finanziamenti pubblici destinati all'agricoltura negli ultimi dieci anni ha visto coinvolti quasi 400 operatori dei Caa, di cui solo il 16% era iscritto a un Albo professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6

MILIARDI

È l'importo, tra fondi Ue e nazionali, che Agea eroga al sistema delle imprese agricole, le quali presentano domanda tramite i Caa, che possono accedere dal Sian al fascicolo di ogni azienda

Sono diventate realtà che affiancano all'attività principale anche corsi, didattica e ristorazione



159329

Le reazioni

Non solo finanziamenti: colpita tutta la filiera dell'assistenza «verde»

Gli effetti della nuova convenzione di Agea non colpiscono soltanto i professionisti del mondo dell'agricoltura ma anche tutti quelli che forniscono un contributo tecnico alle imprese agricole. «I settori più esposti - avverte Roberto Orlandi, presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici - sono forse quelli dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti, ma a rischio ci sono pure ingegneri, architetti e fiscalisti». Intorno ai Caa gravita, infatti, un mondo di partite Iva che collabora con i centri di assistenza agricola solo grazie alla possibilità di potersi collegare al Sian (il sistema informatico di Agea) - e, dunque, di gestire le pratiche delle aziende agricole - appoggiandosi al collega convenzionato con il Caa. È difficile calcolare quante partite Iva colpisca la riforma voluta da Agea e che vanno ad aggiungersi ai 2.500 professionisti agricoli interessati.

«Con noi collaborano - sottolinea Stefano Bruni, l'amministratore di Canapa, uno dei Caa gestito da professionisti - un centinaio di studi professionali, per un totale di 400 professionisti. Ciò che c'è di contraddittorio nella nuova convenzione è il principio che sia il dipendente a garantire la sicurezza e la qualità delle pratiche, dimenticando che un professionista è un laureato che ha fatto un tirocinio, sostenuto un esame di Stato, è sottoposto ai controlli deontologici, deve fare la formazione periodica. È, dunque, il professionista a garantire meglio il settore».

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dei periti agrari, Mario Braga, che teme che la nuova convenzione possa avere conseguenze ancora più gravi dal momento che Agea opera con la parte economicamente più debole d'Italia.

Per il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinato-

re della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano, «si tratta di una semplificazione che porta alla riduzione della concorrenza e forse della qualità».

Il nuovo sistema è iniquo per Antonio Acquaviva, consigliere nazionale del Collegio dei geometri, secondo cui si tratta di «una disposizione che danneggia migliaia di professionisti. Solo nel settore dei geometri, siamo almeno in 500 che in tutta Italia collaborano con le Caa, mal'intero mondo delle libere professioni gravita intorno al settore agricolo».

Infatti, ciò di cui non si è tenuto conto nel ripensare la convenzione è che il sistema delle imprese agricole è diventato molto articolato: si tratta di aziende moderne, anche quelle più piccole, che spesso affiancano all'attività principale corsi e iniziative didattiche o ristorazione e che necessitano come interlocutori di Caa multidisciplinari.

Come rileva Delfina Rosalba, fiscalista di Salerno e responsabile di un Caa Canepa: la sua struttura, oltre a occuparsi delle richieste di finanziamento, deve gestire anche la contabilità delle imprese agricole.

Storia analoga quella raccontata da Andrea Santonastaso, commercialista romano che con il proprio studio associato ha cominciato a lavorare nel settore perché coinvolto da un agronomo: «Il mondo agricolo - sottolinea - si è evoluto e necessita di assistenza aziendale, non solo amministrativa e contabile. Oramai gli agricoltori sono imprenditori e vogliono essere assistiti in maniera completa».

Tanto che Luciano Mattarelli, tributarista e revisore contabile, ha messo in piedi uno studio specializzato nella gestione di imprese agricole in cui operano 8 dottori commercialisti, 2 consulenti del lavoro, 4 tributaristi, un avvocato tributarista e un esperto di diritto agrario.

UN MILIONE DI FASCICOLI

L'Agea

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è un ente pubblico con funzioni di coordinamento e pagamento dei fondi Ue e nazionali ai produttori agricoli.

Il Sian

Il principale strumento operativo di Agea è il Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), su cui sono registrati 960.700 fascicoli relativi ad altrettante aziende agricole. Ad Agea fanno capo 622.377 fascicoli, mentre i restanti sono gestiti dagli Organismi pagatori regionali (Opr) autonomi presso Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Attraverso il Sian vengono erogati circa 6 miliardi di euro l'anno.

I Caa

Agea si relaziona con i Centri di assistenza agricola (Caa) attraverso una convenzione. I Caa si rapportano con le imprese agricole e ne gestiscono i fascicoli aziendali. Gli operatori dei Caa possono essere lavoratori dipendenti o con un rapporto di prestazione professionale. Nella nuova convenzione Agea specifica che possono accedere al Sian solo i dipendenti dei Caa o delle società con essi convenzionate. La novità esclude dalla consultazione del Sian, e dunque dei fascicoli delle aziende agricole, migliaia di professionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME ACCEDERE AGLI AIUTI/38 Le istruzioni per accedere allo sportello dal 15/12

Trasformazione digitale al via

Premiati i progetti di innovazione e di investimento

Pagina a cura
di **ROBERTO LENZI**

La trasformazione digitale è nella fase «Pronti, partenza, via». Dal 15 dicembre, infatti, le pmi possono presentare le domande previste dal bando Digital Transformation, che finanzia progetti fino al 50% della spesa con importo massimo di 500 mila euro. Il documento, da preparare con cura, per accedere allo sportello regolato dal decreto direttoriale 1° ottobre 2020, è la scheda tecnica da allegare alla domanda. All'interno di questo documento, l'impresa deve trascrivere le informazioni adatte alla presentazione del progetto, utili alla valutazione dello stesso ai fini dell'ammissibilità. L'agevolazione punta a sostenere la trasformazione digitale nei diversi settori economici. Le domande saranno valutate e gestite da Invitalia.

Contributo fino al 50% del progetto. Le imprese ammesse otterranno un contributo del 50% delle spese ammissibili, suddiviso in un 10% a fondo perduto e un 40% a tasso agevolato. Nella compilazione della scheda tecnica, i richiedenti devono definire la tipologia di progetti che vorranno presentare. Possono essere relativi a innovazione o a investimenti. L'innovazione si declina in due filoni organizzativa o di processo. La prima consiste nell'applica-

zione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne di un'impresa. Non vi rientrano metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione di processo deve prevedere l'applicazione di un metodo nuovo o sensibilmente migliorato di produzione o di distribuzione. Sono ammessi in questo filone i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software. Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso. È inoltre esclusa la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali. Non rientrano nell'innovazione i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei

fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Il progetto di investimento. I progetti di «investimento» devono essere basati sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie. Nella scheda, che accompagna la domanda, l'impresa deve specificare a cosa sono finalizzati i progetti. Deve selezionare nella apposita griglia se devono contribuire alla digitalizzazione dei processi produttivi e trasformazione digitale, alla valorizzazione della produttività dei lavoratori, alla formazione di competenze, allo sviluppo di nuovi processi e prodotti oppure deve indicare se sono volti a favorire attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale. I progetti possono riguardare anche la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo oppure possono essere finalizzati alla creazione di tecnologie abilitanti alla trasformazione industriale al fine di supportare la pre-

detta trasformazione. Le scelte possono ricadere su più finalità. L'impresa richiedente deve inoltre indicare il piano delle attività e gli obiettivi da raggiungere sia nella fase intermedia che a fine progetto. Il raggiungimento del primo obiettivo intermedio è una condizione necessaria per l'erogazione della prima quota dell'agevolazione. Completa la scheda il budget di spesa che può riguardare nel caso dei progetti di innovazione il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, le spese generali supplementari e altri costi di esercizio. Nel caso di progetti di investimento, l'impresa deve inserire nel piano i beni materiali ed immateriali che intende acquisire dettagliando la spesa e l'arco temporale di investimento. Completa il tutto un Diagramma di Gantt del progetto con individuazione chiara di attività e «milestones». Per le spese e acquisti di tecnologie innovative, ai fini di una migliore valutazione tecnica e di congruità della spesa, i soggetti interessati possono allegare schede tecniche, data Sheet e preventivi o ricerche di mercato con indicazione del costo per dare maggior chiarezza al progetto e agevolare i valutatori.

© Riproduzione riservata

I soggetti beneficiari

I beneficiari sono le pmi che, alla data di presentazione della domanda:

- Siano iscritte come attive nel Registro delle imprese
- Operino in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio
- Abbiano conseguito dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00
- Dispongano di almeno due bilanci approvati e depositati non sottoposte a procedura concorsuale

I progetti relativi alla innovazione si declinano in due filoni: innovazione organizzativa o di processo

